



COMUNICATO UFFICIALE N. 168 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 190/AA al n. 197/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 9 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian LILLO, Benito COPPOLA e della società ASD CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian LILLO, all'epoca dei fatti allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese, nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., nonché dagli art. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024-2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

Benito COPPOLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e dagli art. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Cristian Lillo, durante la stagione sportiva 2024-2025 e precisamente dalla fine del mese di aprile 2025 alla fine del mese di maggio 2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della categoria Esordienti Under 13 in favore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, sebbene lo stesso fosse privo di tesseramento per tale società e fosse tesserato, nella medesima stagione sportiva 2024-2025, come calciatore per la società A.S.D. Real San Vittorese;

ASD CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Benito Coppola e nel cui interesse il sig. Cristian Lillo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cristian LILLO,
 - Sig. Benito COPPOLA,
 - Società ASD CASSINO CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito Coppola;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Cristian LILLO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Benito COPPOLA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FORNONE, Alfredo BELLO e della società USD CARRARA 90, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio FORNONE, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 (esonero in data 23.2.2025), nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale aveva prestato l'attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo e disimpegnato i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell'1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

Alfredo BELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Carrara 90 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 40, commi 1, 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giorgio Fornone, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Torinese 1894 per la quale lo stesso aveva prestato l'attività di allenatore della squadra under 14 sino alla data del suo esonero (23.2.2025), da questo momento e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, svolgesse il ruolo e disimpegnasse i compiti di allenatore della formazione under 14 della società U.S.D. Carrara 90 ASD, fornendo alla medesima società, nel corso delle gare ufficiali dalla stessa disputate, in occasione delle quali stazionava in tribuna, una consulenza tecnica in ordine ai calciatori da tesserare nella successiva stagione sportiva 2025-2026, nonché impartendo indicazioni tecnico-tattiche alla squadra nel corso di n. 4 gare amichevoli, in particolare dalla tribuna nel corso degli incontri Carrara 90 - Bacigalupo del 26.5.2025, Carrara 90 - Cenisia dell'1.6.2025 e Carrara 90 - Bacigalupo del 2.6.2025 e dalla panchina nel corso della gara Carmagnola - Carrara 90 del 7.6.2025;

USD CARRARA 90, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei

precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfredo Bello e nel cui interesse il sig. Giorgio Fornone ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio FORNONE,
 - Sig. Alfredo BELLO,
 - Società USD CARRARA 90, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfredo Bello;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio FORNONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo BELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD CARRARA 90;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1291 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Carlo MARTINO, e della società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, avente ad oggetto la seguente condotta:

Carlo MARTINO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F. Club Viribus Unitis 100, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli art. 23, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. nonché dagli artt. 39, comma 1 lett. Da) e Db), e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 29 stagione sportiva 2024–2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, successivamente all'esonero del tecnico sig. Francesco Ingente (7.10.2024): a) omesso di tesserare un allenatore abilitato ad assumere la conduzione tecnica della prima squadra della società F. Club Viribus Unitis 100 da lui presieduta, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania; b) consentito e/o comunque non impedito che venisse impiegato di fatto, da quel momento e sino al termine del campionato, quale allenatore della prima squadra il sig. Salvatore Tarantino, allenatore UEFA B, sebbene quest'ultimo, nel corso della medesima stagione sportiva, fosse tesserato per la società A.S.D. Virtus Afragola Soccer ed avesse svolto sino alla data del suo esonero (1.10.2024) il ruolo di responsabile della prima squadra della predetta compagine sportiva; c) consentito e/o comunque non impedito che in occasione di n. 20 gare ufficiali disputate dalla società F. Club Viribus Unitis 100 tra il 19.10.2024 e il 5.4.2025, durante le quali il sig. Tarantino non era presente in panchina in quanto non tesserato, i sig.ri Mariano Pio Pietropaolo e Gennaro Mocerino venissero impiegati di fatto quali allenatori della predetta compagine sportiva presenti in panchina, il primo nel corso di n. 9 gare ufficiali disputate tra il 19.10.2024 e il 10.1.2025 durante le quali riceveva dal medesimo sig. Tarantino le indicazioni tecnico-tattiche che poi trasferiva alla squadra, il secondo nel corso di n. 11 gare ufficiali disputate tra il 18.1.2025 e il 5.4.2025, nonostante il sig. Pietropaolo, che coadiuvava il medesimo sig. Tarantino anche durante le sedute preparatorie di allenamento, e il sig. Mocerino fossero tesserati per la predetta compagine in qualità di dirigenti, non fossero iscritti all'albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e fossero sprovvisti della prescritta necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti era tesserato il sig.ri Carlo Martino, e nel cui interesse il sig. Salvatore Tantino ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Carlo MARTINO,
 - Società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Martino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carlo MARTINO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD F. CLUB VIRIBUS UNITIS 100;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 21 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele PAGLIONICO, Alessandro DE MEO, Pietro VOTO e della società ASD PRO SALERNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele PAGLIONICO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Pietro Voto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Alessandro DE MEO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio in occasione dell'incontro A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024, valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Pietro Voto attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Pietro VOTO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pro Salerno Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pro Salerno Calcio, alla gara A.S.D. Pro Salerno Calcio – A.S.D. Cetara dell'8.12.2024 valevole per il girone H del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD PRO SALERNO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Michele Paglionico ed Alessandro De Meo, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Pietro Voto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele PAGLIONICO,
 - Sig. Alessandro DE MEO,
 - Sig. Pietro VOTO,
 - Società ASD PRO SALERNO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Paglionico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PAGLIONICO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro DE MEO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Pietro VOTO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD PRO SALERNO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1260 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Walter VANGIONI, e della società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Walter VANGIONI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S. Castelnuovo Garfagnana Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità, perché al termine della gara di play off Sestese Calcio - Castelnuovo Garfagnana del 4.5.2025, valevole per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana, nel corso di due interviste pronunciava le seguenti parole: oggi dovevamo essere più forti della Sestese più forti anche di altre cose che sappiamo tutti perché quando giochi contro di loro è così funziona così", "poi influenzata anche da altre cose gli occhi ce l'avete per vedere ... contro una squadra che si sa fanno questo tipo di calcio qua, sicuramente è un calcio particolare che ci vuole l'aiuto di qualcuno per farlo e loro ce l'hanno ... perché purtroppo contro questo avversario qui è dura, in Toscana è dura battere la Sestese".;

U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Walter Vangioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Walter VANGIONI,
 - Società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro VICHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Walter VANGIONI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 248 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto BURATTI, e della società TRODICA CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto BURATTI, all'epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la società Trodica Calcio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara Montegranaro - Trodica, svoltasi in data 28.9.2025 e valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Marche - Girone Unico della stagione sportiva 2025-2026, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia della terna arbitrale che ebbe a dirigere l'incontro, sia dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive;

TRODICA CALCIO ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto sig. Buratti Roberto nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di tesserato per la società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto BURATTI,
 - Società TRODICA CALCIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Strappa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza a far tempo dall'avvenuta espiazione della squalifica in atto fino alla data del 26.11.2025, per il Sig. Roberto BURATTI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società TRODICA CALCIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 196/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1300 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Virgilio Salvatore MINNITI, e della società AC REGGINA 1914 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Virgilio Salvatore MINNITI, all'epoca dei fatti Presidente munito dei poteri di rappresentanza della società A.S. Reggina 1914 ASD, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver rispettato, in nome e per conto della società A.S. Reggina 1914 ASD, l'impegno a versare alla società F.C. Scafatese SSD SRL, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale, disposizioni organizzative per disputa gare play off e play out, lett. k), l'importo di euro 15.521,13 dovuto quale quota di riparto dell'incasso effettuato a seguito della gara Reggina – Scafatese, disputata il 18.5.2025 e valevole per i play off del campionato nazionale di serie D;

AC REGGINA 1914 ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suindicato soggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,
 - Società AC REGGINA 1914 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Virgilio Salvatore Minniti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Virgilio Salvatore MINNITI,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC REGGINA 1914 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Ivo BARRACCO, e della società AC BNC NOI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ivo BARRACCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C. BNC NOI A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nei mesi di maggio e giugno 2025, contattato e poi incontrato presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. i calciatori minori sigg.ri G.T. e S.K., all'epoca dei fatti tesserati per la società S.S.D. A R.L. Olimpia Verona, al fine di convincerli a tesserarsi per la società A.C. BNC NOI A.S.D. nella stagione sportiva 2024 - 2025; più in particolare per avere lo stesso, a tal fine, contattato nel mese di maggio 2025 e poi incontrato nel successivo mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. G.T., nonché per avere contattato insistentemente, promettendogli il ruolo di titolare ed uno sconto sulla quota di iscrizione laddove avesse portato con sé altri calciatori, e poi incontrato nel mese di giugno 2025 presso la sede della società A.C. BNC NOI A.S.D. il calciatore minore sig. S.K.;

AC BNC NOI ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ivo Barracco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ivo BARRACCO,
 - Società AC BNC NOI ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sergio Sgulmar;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ivo BARRACCO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società AC BNC NOI ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina